

SCHEMA DI CONTRATTO DI RICERCA

TRA

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (C.F. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Prof. Massimo Bricocoli autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi - D.R. n. 3787 del 30.04.2021

E

Il Comune di Cremona (cod. fisc. 00297960197, P. Iva 00297960197), con sede in piazza del Comune n. 8, 26100, Cremona (di seguito indicato come “Comune”), rappresentata dal prof. Gianluca Galimberti, in qualità di Sindaco *pro-tempore*.

PREMESSO CHE

- a) Il giorno 29 settembre 2020, il Comune di Cremona, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona e il Politecnico di Milano-Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (resp. Scientifico prof. Angelo Giuseppe Landi) hanno siglato un accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Casa Grasselli. Il Palazzo della Musica: poli e proposte culturali per una Città Creativa” nel quale si impegnano a svolgere, secondo le rispettive competenze, attività congiunte e «tutte le ulteriori attività funzionali alla realizzazione del Progetto» presentato a Fondazione Cariplo (“Interventi Emblematici Maggiori”);
- b) il giorno 24 novembre 2020, il Comune ha partecipato ad un «Avviso pubblico raccolta di proposte progettuali per la selezione di 20 città pilota

con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti (Italia City Branding 2020)», finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione InvestItalia con Decreto SMINV-0000390-P-del 18 dicembre 2020;

c) nella proposta di cui al punto b), il Comune ha previsto che per le attività di ricerca e indagine su palazzo Magio Grasselli si ricorra ad un incarico diretto al Politecnico di Milano che, negli anni, ha sviluppato una conoscenza molto approfondita del manufatto;

d) che con comunicazione via e.mail del giorno 20 novembre 2020, indirizzata all'arch. Giovanni Donadio (Direttore di Settore, Comune di Cremona), a firma del prof. Angelo Giuseppe Landi, il Politecnico ha presentato al Comune di Cremona una proposta di ricerca per rilievi, indagini ed approfondimenti sulla conoscenza del palazzo Magio Grasselli a Cremona;

e) Il Comune intende affidare al Politecnico una ricerca finalizzata ad indagare la storia costruttiva e lo stato di conservazione (incluse le indagini diagnostiche) del palazzo Magio Grasselli in Cremona per le finalità riconducibili al progetto “Casa Grasselli. Il Palazzo della musica: poli e proposte culturali per una Città Creativa” (Italia City Branding 2020), finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione InvestItalia con Decreto SMINV-0000390-P-del 18 dicembre 2020;

f) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

g) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano - D.R. n. 3787 del 30.04.2021.

SENTITI

il Responsabile della ricerca Prof. Angelo Giuseppe Landi che controfirma per accettazione il presente atto;

il Responsabile Gestionale Dott.ssa Gloria Paoluzzi che controfirma il presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune affida al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di ricerca: “Casa Grasselli. Il Palazzo della musica: poli e proposte culturali per una Città Creativa”.

Tale programma di ricerca consiste in attività di ricerca storica e archivistica, rilievo e analisi dello stato di conservazione, analisi diagnostiche non distruttive orientate a soddisfare gli obiettivi prefissati nel progetto “Casa Grasselli. Il Palazzo della musica: poli e proposte culturali per una Città Creativa” (Italia City Branding 2020), finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione InvestItalia.

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al Prof. Angelo Giuseppe Landi che in caso di necessità per attività meramente strumentale e non esaustiva rispetto all'oggetto dell'incarico, potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.

Art. 2 - DURATA

Il presente contratto avrà la durata di 14 mesi. Il tempo assegnato per lo svolgimento completo delle prestazioni comprensivo della consegna della documentazione decorre dalla data di comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento con inizio dalla stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle Parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che deve pervenire all'altra parte con posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza e l'altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il Politecnico di Milano e gli edifici comunali interessati dal progetto, tra cui Palazzo Magio Grasselli (corso XX Settembre, 37 – Cremona).

I risultati dell'attività di ricerca saranno attestati dal Responsabile della prestazione secondo le seguenti modalità:

- relazione intermedia entro cinque mesi dalla comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvio delle attività previste del contratto;
- relazione finale al termine della prestazione.

Tali documenti, firmati digitalmente dal Responsabile della ricerca, saranno trasmessi al Committente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, con richiesta di attestazione di buon esito della prestazione.

Art. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- a) Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 il Comune si impegna a versare al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura

e Studi Urbani la somma di € 50.786,88 oltre all'Iva (22%) per un totale di € 61.960,00 (sessantunmilanovecentosessanta/00)

b) La somma di cui al precedente comma, sarà erogata dal Comune con le seguenti modalità:

- un pagamento pari al 20% del compenso alla consegna ed accettazione da parte del Responsabile del Procedimento della relazione intermedia;

- un pagamento pari all'80% a titolo di saldo finale alla consegna della relazione finale.

Per ogni rata dovrà essere emessa regolare fattura elettronica con scadenza a 30 gg. Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo pattuito non venga effettuato nei termini potranno essere addebitati interessi di mora determinati ai sensi di legge.

c) La somma suddetta verrà versata dal Comune al Politecnico tramite il pagamento di Avviso PagoPA allegato alle rispettive fatture.

d) Il Comune è soggetto a Split Payment.

e) Le fatture elettroniche verranno trasmesse al seguente codice SDI/codice IPA UFH9AS

f) Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto, attraverso l'utilizzo di PagoPA.

Il conto corrente, intestato a Politecnico di Milano, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Banca d'Italia n. 0038075.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - [REDACTED];
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - [REDACTED].

Art. 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 5 - PUBBLICAZIONI

Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. Documenti forniti dal Comune, studi ed esiti riservati della ricerca, possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di laurea.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della ricerca il Comune si impegna a citare espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 6 - SICUREZZA

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato,

nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Il Comune e il Politecnico si impegnano per quanto di competenza ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Sulla base della segnalazione dei rischi specifici presenti nella struttura da parte del Comune, il datore di lavoro, cioè il Politecnico, individuerà e fornirà i DPI per i rischi specifici della propria attività e di tutti gli altri obblighi previsti dalla legge._

Art. 7 - TUTELA AMBIENTALE

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali del Comune o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Infine, nel caso in cui la Società sia certificata ISO 14001 o in possesso di registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale, procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell'ambito del contratto di ricerca, sia in condizioni normali che di emergenza.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Comune esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all'ambiente, dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale.

Inoltre, il Comune dovrà adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 9 - RISERVATEZZA

Il Comune è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtù del presente contratto. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal Comune in virtù del presente contratto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla scadenza del contratto.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Cremona.

Art. 11 - ONERI FISCALI

Il presente contratto e gli eventuali atti integrativi sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Gli oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993.

Art. 12 - PRIVACY

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il Comune, come sopra individuata, denominata e domiciliata nella persona di – contatto del titolare: (*indicare*

l'indirizzo email del titolare), contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@polimi.it. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 1 sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal vigente modello organizzativo privacy dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 13 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE

Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento al Comune, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome del Comune senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.

Art. 14 - MODALITÀ DI STIPULA E FIRME

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Architettura e
Studi Urbani

COMUNE DI CREMONA
Il Sindaco Pro-Tempore
(Prof. Gianluca Galimberti)

Il Direttore

(Prof. Massimo Bricocoli)

Il Responsabile della ricerca

(Prof. Angelo Giuseppe Landi)

Il Responsabile gestionale

(Dott.ssa Gloria Paoluzzi)